

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore VISENTINI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 13 MAGGIO 1981

Rivalutazione monetaria dei beni d'impresa

ONOREVOLI SENATORI. - 1. — Le ragioni le quali rendono necessario l'intervento legislativo affinché nella iscrizione dei valori dei beni nei bilanci e nella determinazione del reddito d'impresa venga tenuto conto, almeno per alcuni aspetti, delle conseguenze che derivano dall'inflazione, sono state a suo tempo illustrate nella relazione che accompagnava il disegno di legge governativo che diventò la legge 2 dicembre 1975, n. 576, la quale negli articoli dal 22 al 25 disciplinò questa materia.

Quelle ragioni sono oggi generalmente riconosciute e possono quindi essere indicate in modo sintetico.

La determinazione del risultato economico della gestione dell'impresa, avvenendo mediante la comparazione in termini monetari di ricavi e di costi che risalgono a date differenti, viene deformata se è mutato il valore della moneta nella quale i costi e i ricavi sono espressi, perchè è venuta meno la omogeneità dei termini di comparazione. E la deformazione è tanto più grave quanto più rapida e intensa è la perdita di valore della moneta o quanto più lontane sono le date in cui avviene il realizzo dei ricavi in confronto alle date in cui i costi furono sostenuti. Il problema si pone quindi nel modo più grave per i costi delle immobilizzazioni

fisse e degli altri beni strumentali imputati, nella forma degli ammortamenti, come costi dei successivi esercizi in cui i beni strumentali vengono progressivamente realizzati attraverso la vendita dei relativi prodotti.

Ne deriva, nella quasi generalità dei casi, che il reddito stabilito sulla base della contabilità convenzionale (a costi storici) — sul quale vengono determinate le distribuzioni dei dividendi e i prelievi fiscali — risulta superiore a quello reale, con conseguente impoverimento patrimoniale dell'impresa. Ne in senso opposto e correttivo possono essere concretamente considerati gli elementi di minore valore reale degli eventuali saldi di indebitamento monetario in valuta legale (lire), perchè, a prescindere dalle molte discussioni e dai seri dubbi che da diverse e autorevoli fonti sono stati espressi, si tratta di benefici non derivanti dall'attività operativa dell'impresa e il cui realizzo, nella permanenza (se non dei singoli debiti) dell'indebitamento, è rinviato, più di ogni altro elemento, alla ipotetica liquidazione dell'impresa.

2. — Non è il caso di ricordare ancora una volta in questa sede le disposizioni legislative che nei diversi paesi furono introdotte nel primo e nel secondo dopoguerra — e in

alcuni casi anche negli anni a noi più vicini — per consentire la revisione dei valori nei bilanci a seguito dell'inflazione. Esse riguardano soprattutto la Germania, l'Austria, la Francia, il Belgio e la Spagna. Nè è il caso di ricordare le disposizioni introdotte con periodicità e in qualche caso in forma permanente nei paesi dell'America meridionale.

Il problema non era stato invece mai concretamente considerato nei paesi anglosassoni. Ma negli ultimi anni la presenza del fenomeno inflazionistico in forma più accentuata, sia in Gran Bretagna che negli Stati Uniti, ha portato anche questi paesi a considerare il problema. Questo è avvenuto da parte dei corpi professionali, di organi pubblici, di commissioni di esperti appositamente nominate e di singoli studiosi. In relazione alla evoluzione e alla sofisticazione che gli studi e i metodi della contabilità aziendale hanno raggiunto in quei paesi, ne sono risultate proposte di soluzioni a loro volta complesse e sofisticate che, nonostante la loro importanza e l'interesse che presentano, non possono essere esaminate in questa sede.

La loro caratteristica è di essere intese a contemplare una complessiva « contabilità d'inflazione » che deve investire tutte le poste del bilancio, per dare rappresentazioni di consistenze patrimoniali e di risultati economici adeguati all'inflazione.

La prima alternativa che si pone è, come è noto, — e l'argomento ha formato oggetto di opposte proposte, soprattutto nel Regno Unito — se si debba fare riferimento a elementi di ordine generale indicativi della perdita di valore della moneta (indice generale dei prezzi, o altri), o se si debba invece fare riferimento ai valori correnti dei beni (costi di rimpiazzo): anche se un sistema generalizzato di contabilità a costi di rimpiazzo può richiedere la determinazione di tabelle di riferimento, per cui nella pratica applicazione i due sistemi risultano meno distanti di quanto è nelle affermazioni di principio. Altro problema fondamentale è se il bilancio (conto patrimoniale e conto economico) redatto secondo le regole della « contabilità d'inflazione » debba costituire soltanto elemento di informazione agli azionisti e ai terzi o se le risul-

tanze che ne derivano debbano avere rilevanza ai fini della disciplina societaria e ai fini della disciplina tributaria. Come è noto, tale rilevanza non ricorre negli Stati Uniti e nel Regno Unito, e i prospetti di bilanci ricostruiti in base alla « contabilità d'inflazione » — sulla base del potere d'acquisto costante della moneta, o sulla base dei costi di rimpiazzo, o nell'una e nell'altra forma — hanno carattere soltanto di informazione (non certificata).

È tuttavia interessante rilevare che nella grande generalità dei casi (salvi cioè particolari settori o particolari situazioni aziendali) i risultati economici delle gestioni aziendali che vengono esposti sulla base della contabilità rettificata all'inflazione sono inferiori, spesso in misura sensibile, a quelli espressi dalla contabilità convenzionale. Eventuali recuperi vengono indicati come derivanti dal minor valore reale dei debiti monetari, quando l'ammontare complessivo dei debiti monetari in valuta legale eccede l'ammontare complessivo dei crediti in valuta legale ed è quindi investito in beni reali (magazzino, impianti, eccetera). Nei bilanci delle società americane, essi vengono designati come « purchasing power gain on net monetary liabilities » o quali « gain from decline in purchasing power of net amounts owed ». Tali cifre però non vengono sommate con il risultato economico e non costituiscono quindi una rettifica di esso, ma vengono indicate a parte a titolo informativo. Mentre, per altro verso, ove ricorra, viene indicata come perdita la diminuzione del potere d'acquisto del saldo netto di crediti in valuta legale. Ma si è accennato già sopra ai dubbi e alla non concreta consistenza di quei « guadagni », i quali infatti, come si è detto, nei prospetti formulati dalle società come allegati ai bilanci, vengono tenuti ben distinti dai risultati dell'attività aziendale. Secondo un altro metodo, invece, seguito nel Regno Unito, si procede ad una rettifica (*gearing adjustment*) che, con un calcolo alquanto complicato, vuole escludere dalle maggiori cifre di costo, che derivano dall'adeguamento all'inflazione degli ammortamenti e dei costi del venduto, la parte proporzionalmente corrispondente all'indebitamento netto. Le rettifiche che ne

derivano sono limitate e i risultati che derivano dall'applicazione della « contabilità d'inflazione » rimangono quasi sempre sensibilmente inferiori a quelli che derivano dalla contabilità convenzionale. Tuttavia anche su questo metodo vengono espressi, anche da autorevoli organismi, seri dubbi.

Nella legislazione italiana, come in quella di altri paesi dell'Europa continentale (di nuovo recentemente in Francia), la disciplina della materia, in sede amministrativa o in sede legislativa, è stata sempre concepita non come una ricostruzione complessiva del bilancio con riferimento all'inflazione, ma come rettifica di singole poste; ed è stata voluta inizialmente ai fini di consentire l'esonero da imposizione fiscale dei maggiori valori nominali (o di una parte di essi) derivanti dalla perdita di valore della moneta — in sede di iscrizione in bilancio dei valori medesimi, di realizzo dei beni e di determinazione degli ammortamenti deducibili — e, nelle fasi successive (dopo l'entrata in vigore del vigente codice civile), per consentire la deroga ai limiti legali alle valutazioni in bilancio di alcuni beni e per impedire alle società di capitali la distribuzione ai soci quali utili dei suddetti maggiori valori nominali.

3. — Non è qui il luogo per esporre le vicende della disciplina delle rivalutazioni monetarie in Italia dal primo dopoguerra ad oggi. Queste vicende sono esaminate in modo dettagliato e diffuso in uno studio — Visentini Bruno, « Il problema del riconoscimento degli effetti esercitati dalle variazioni dei prezzi e dei cambi sul bilancio dell'impresa e la regolamentazione legislativa civile e tributaria » — presentato nel 1974 quale relazione al VII Convegno di studi della Società per lo studio dei problemi fiscali (« I problemi delle imprese di fronte alle variazioni dei prezzi e dei cambi », Padova, CEDAM, 1975, pagine 229-299).

Qui bastano alcune indicazioni.

Nel primo dopoguerra, in presenza di discipline legislative in materia di bilanci societari e in materia di determinazione del reddito imponibile assai sommarie e lontane dalle articolazioni e dalle specificazioni attuali, il problema venne risolto in sede am-

ministrativa con riferimento alle norme legislative che — nel sistema a cambio aureo allora vigente — avevano ridotto il contenuto aureo della lira. L'operazione veniva concepita come la meccanica applicazione alle poste di bilancio non monetarie dei coefficienti che esprimevano il rapporto fra il vecchio e il nuovo contenuto aureo della lira: onde si parlava di « rivalutazioni per conguaglio monetario ». Ne derivavano soluzioni per molti aspetti criticabili e incoerenti con i fatti economici generali.

L'ultimo provvedimento legislativo che stabilì in modo diretto il contenuto aureo della lira, riducendolo del sessanta per cento (successivamente e fino al 1972 vi fu una determinazione indiretta, in relazione al dollaro, nei rapporti con il Fondo Monetario Internazionale), fu il regio decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1745. In relazione ad esso il regio decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 163, considerò, per la prima volta in sede legislativa, le « rivalutazioni per conguaglio monetario » nei bilanci aziendali, allo scopo di disciplinare l'utilizzo dei relativi « saldi attivi », riconoscendo implicitamente la prassi precedentemente seguita.

I provvedimenti successivi introdussero il metodo dei coefficienti riferiti ai diversi anni in cui i beni erano stati acquistati. Essi, oltre che consentire le rivalutazioni in deroga (implicita) ai limiti legali alle valutazioni in bilancio poste dal codice civile ed oltre che disporre l'esonero fiscale, ebbero per oggetto la destinazione e l'utilizzazione dei saldi di rivalutazioni, dando talvolta soluzioni sistematicamente non coerenti o non persuasive. Questo dipendeva anche dal fatto che il codice civile del 1941, mentre conteneva una disciplina analitica e sufficientemente precisa del conto patrimoniale (articoli 2424 e 2425), non faceva altrettanto per il conto economico, che trovò disciplina soltanto con l'articolo 2425-bis, introdotto dalla legge 6 giugno 1974, n. 216.

Qui interessa ricordare che il decreto legislativo 14 febbraio 1948, n. 49, pose per la prima volta, come ulteriore limite alle rivalutazioni, il valore effettivo dei beni, qualora esso fosse inferiore alla cifra derivante dalla applicazione dei coefficienti, e che la legge 11

febbraio 1952, n. 74, subordinò tutti gli effetti tributari delle rivalutazioni (e non soltanto l'applicazione dei più elevati ammortamenti, come era in precedenza) alla iscrizione dei nuovi valori in bilancio. Si passò così compiutamente — con rilevanti conseguenze sia di ordine tributario sia nella disciplina di diritto civile — dalle « rivalutazioni per conguaglio monetario » alle « rivalutazioni monetarie » intese come revisione di alcune parti dei bilanci.

La legge 1° aprile 1949, n. 94, e, con più completa disciplina, la citata legge 11 febbraio 1952, n. 74, introdussero un nuovo elemento importante, ponendo per alcuni soggetti (le società di capitali, le altre società con responsabilità giuridica e gli enti) una distinzione nel complessivo saldo netto di rivalutazione.

Si manteneva infatti il metodo per cui per tutti i soggetti la rivalutazione dei beni trovava un limite oggettivo nella cifra risultante dall'applicazione dei coefficienti al costo di ciascun bene (e nel valore effettivo, se inferiore). Ma per i soggetti sopra indicati si introduceva una distinzione ponendo un limite soggettivo al saldo netto complessivo delle rivalutazioni monetarie esonerate da imposta. Tale limite era costituito dalla cifra risultante dall'applicazione dei coefficienti di rivalutazione, indicati dalla legge per i diversi anni, al capitale proprio del soggetto, in relazione ai diversi anni in cui si era formato. In altri termini, il complesso delle rivalutazioni monetarie poteva avvenire — purchè per ciascun bene fosse rispettato il limite oggettivo posto dai coefficienti — anche sopra il limite globale soggettivo, ma il saldo netto complessivo eccedente questo secondo limite veniva assoggettato ad imposta al momento del realizzo diretto del bene o del realizzo attraverso la vendita dei beni prodotti (e quindi come limite agli ammortamenti deducibili), nonchè con notevole incongruenza all'atto dell'imputazione a capitale.

Questa disciplina aveva come fondata ragione la volontà di non consentire l'esonero tributario ai lucri (espressi da quella eccedenza) derivanti dall'investimento in beni reali di debiti monetari in lire, e cioè, visto sotto profilo inverso, ai lucri (realizzati e

imputati al capitale) che nella terminologia oggi usata in altri paesi vengono indicati come guadagni derivanti dall'indebitamento netto in moneta legale.

Ne risultò una disciplina assai complessa e che rimase spesso non applicata. Inoltre la legislazione tributaria successiva al 1952 e al testo unico delle imposte dirette del 1958, assunta anche dalla legislazione entrata in vigore nel 1974, non consentirebbe più tale disciplina, come si dirà più avanti.

La legge 2 dicembre 1975, n. 576 — che da ultimo disciplinò la materia delle rivalutazioni monetarie con gli articoli dal 22 al 25 — abbandonò quindi tale via.

I punti caratteristici di essa furono i seguenti:

a) il mantenimento per tutti i soggetti del metodo tradizionale — che successivamente la pratica chiamò « diretto » — caratterizzato dalla facoltà di eseguire la rivalutazione monetaria fino al limite oggettivo costituito per ciascun bene dall'applicazione al costo (e agli ammortamenti, se si tratta di beni soggetti ad ammortamento) dei coefficienti indicati dalla legge o, se inferiore, dal valore effettivo;

b) l'introduzione per le società di capitali, gli enti e le altre società con personalità giuridica, di un nuovo metodo (a loro scelta), che la pratica chiamò « indiretto », caratterizzato da un limite globale soggettivo — costituito dalla cifra derivante dall'applicazione del coefficiente indicato dalla legge al capitale proprio del soggetto — oltre il quale le rivalutazioni monetarie non potevano avvenire, attribuendo tuttavia la facoltà di rivalutare i singoli beni senza altro limite oggettivo che quello costituito dal loro valore effettivo e ponendo, ai fini del limite globale, un coefficiente che, pur inferiore anch'esso a quello effettivo della svalutazione monetaria, era tuttavia lievemente superiore ai corrispondenti coefficienti stabiliti per il metodo « diretto »;

c) la introduzione di una disciplina rigorosa in ordine alla disponibilità, da parte delle società di capitali, delle altre società personificate e degli enti, dei saldi di rivalutazione monetaria, sottoponendoli, sotto il

profilo civilistico, alla medesima disciplina dettata dal codice civile per il capitale sociale e, sotto il profilo tributario, rendendoli in ogni caso assoggettabili ad imposizione sul reddito, sia a carico della società che a carico dei soci, in caso di distribuzione.

Si avrà occasione di ritornare sulla disciplina disposta dalla legge del 1975 illustrando, come si farà nelle pagine seguenti, la presente proposta legislativa.

4. — Beni rivalutabili (art. 1, primo comma) sono anzitutto, secondo il presente disegno di legge, gli immobili, le immobilizzazioni tecniche e gli altri beni di cui al n. 1 dell'articolo 2425 del codice civile, e i brevetti (articolo 2425, n. 3, del codice civile).

Taluno ha affermato che sarebbe opportuno porre una distinzione per consentire la rivalutazione monetaria soltanto dei beni strumentali per l'esercizio di imprese commerciali, escludendo invece gli immobili aventi diversa destinazione. A parte le ulteriori difficoltà applicative che si introdurrebbero, la discriminazione non troverebbe giustificazione di fronte alla identità del fenomeno di maggiori espressioni monetarie derivanti dall'inflazione.

Per le azioni e per le partecipazioni non azionarie si prevede (articolo 1, primo comma) che possono essere rivalutate soltanto quando assumono carattere di partecipazione di controllo ai sensi del n. 1 dell'articolo 2359 del codice civile (controllo attraverso il possesso di azioni o quote) o quando attribuiscono carattere di società collegata alla società alla quale la partecipazione si riferisce (articolo 2359, ultimo comma, del codice civile). Questo deriva dalla considerazione che, a differenza della legge del 1975, l'attuale proposta intende consentire la rivalutazione delle azioni e delle quote soltanto quando la partecipazione assume caratteri di investimento, attribuendo tale carattere alle partecipazioni che raggiungono l'entità necessaria per attribuire carattere di società controllata o di società collegata. Si ricorda che il medesimo criterio è indicato dall'articolo 17, in relazione agli articoli 10 e 15, della quarta direttiva della Comunità econo-

mica europea del 25 luglio 1978, in tema di bilanci, nella quale la definizione di « partecipazione », da comprendere fra le immobilizzazioni, viene attribuita ai possessi azionari di controllo e a quelli che superano una percentuale che gli Stati membri possono fissare in misura non superiore al venti per cento.

Anche il presente disegno di legge, come già la legge del 1975, esclude la rivalutazione monetaria del magazzino (articolo 2425, n. 2, del codice civile), la cui rivalutazione monetaria era stata invece consentita dalle leggi precedenti. Questa esclusione deriva sia dalla estrema difficoltà da parte degli uffici tributari di svolgere i necessari controlli e dalla esperienza negativa alla quale sotto questo profilo la disciplina delle leggi anteriori al 1975 aveva dato luogo, sia dal rilievo che l'attuale nostra legge tributaria consente la valutazione del magazzino con il metodo l.i.f.o. — ciò che in generale, in periodi di prezzi ascendenti, costituisce per i contribuenti un notevole vantaggio — sia infine da una specifica volontà restrittiva nella disciplina della materia. Va soggiunto che la rivalutazione del magazzino sarebbe incompatibile, per le conseguenze alle quali darebbe luogo, con il metodo di rivalutazione introdotto dalla legge del 1975, che la pratica chiamò « indiretto » e che viene ora proposto, nel presente disegno di legge, come unico metodo di rivalutazione per le società di capitali, per le altre società personificate e per gli enti.

5. — Per quanto riguarda i metodi delle rivalutazioni, viene distinto più nettamente di quanto veniva fatto dalla legge del 1975 fra le società di capitali, le società cooperative e gli enti, da un lato, e gli imprenditori individuali e le società di persone, da un altro lato.

Per quanto riguarda la prima categoria di soggetti (società con personalità giuridica ed enti) viene eliminata l'alternativa che la legge del 1975 consentiva fra il metodo che la pratica chiamò « diretto » (possibilità di rivalutare i beni rivalutabili fino ad un massimo oggettivamente stabilito, costituito dall'applicazione dei coefficienti) e il metodo

che la pratica chiamò « indiretto » (possibilità di rivalutare i singoli beni rivalutabili senza porre legislativamente limiti oggettivi, nel rispetto però di un limite soggettivo complessivo, costituito, per ciascun soggetto, dalla cifra risultante dall'applicazione del coefficiente indicato dalla legge al patrimonio proprio del soggetto). Si consente quindi a questi soggetti soltanto il metodo di rivalutazione detto « indiretto » e caratterizzato, come si è detto, da un limite globale soggettivo entro il quale i beni rivalutabili sui quali il soggetto preferisce rivolgere le rivalutazioni possono essere rivalutati (con carattere di rivalutazione monetaria) fino al loro valore effettivo attuale.

Come si è ricordato in precedenza, secondo le leggi del 1949 e del 1952 le rivalutazioni monetarie dei singoli beni potevano avvenire, anche da parte delle società con personalità giuridica e degli enti, fino al limite oggettivamente posto dai coefficienti (salvo il rispetto del valore effettivo), ma nel saldo complessivo di rivalutazione monetaria così risultante veniva posto un limite soggettivo (la cifra derivante dall'applicazione di coefficienti indicati dalla legge al capitale proprio del soggetto) fino al quale i saldi erano esonerati da imposta e oltre il quale invece essi erano soggetti ad imposta al momento del realizzo, dell'ammortamento o dell'imputazione al capitale.

Il criterio delle leggi del 1949 e del 1952, e la distinzione che esse ponevano fra saldi monetari esenti da imposta e saldi soggetti ad imposta, era impraticabile nel 1975 e rimane tale attualmente, per ragioni di ordine pratico e amministrativo e per ragioni di incompatibilità con il sistema legislativo attualmente vigente, come era illustrato nella relazione che accompagnava il disegno di legge del 1975.

La distinzione posta dalle leggi del 1949 e del 1952 fra i saldi di rivalutazione monetaria esonerati da imposta (in quanto rientranti nel limite globale soggettivo) e quelli soggetti ad imposta (in quanto eccedenti quel limite) aveva dato luogo ad inconvenienti, sia per i contribuenti sia per gli uffici tributari, i quali difficilmente potevano seguirne nel tempo le vicende dei realizzi e degli

ammortamenti dei beni, ai fini della distinzione che la legge poneva. In pratica, nella impossibilità degli uffici di seguire e di controllare le singole situazioni, la norma sulla tassazione dei saldi attivi eccedenti il limite globale soggettivo era risultata largamente disattesa e inapplicata.

In secondo luogo la legislazione tributaria attuale — a differenza di quella vigente nel 1949 e nel 1952 e a differenza del testo unico sulle imposte dirette del 1958 — distingue fra la realizzazione di ricavi e quella di plusvalenze, dando agli uni (articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597) e alle altre (articolo 54 del medesimo decreto) un trattamento differente. Inoltre la distinzione fra ricavi e plusvalenze, e fra le operazioni che generano ricavi e le operazioni che generano plusvalenze, non è oggettiva, cioè riferita al tipo di operazioni, ma dipende dal soggetto e dal rapporto che esso ha, per l'attività che svolge, con i beni che formano oggetto dell'operazione. La ripetizione della distinzione fra i saldi di rivalutazione monetaria esenti, in quanto rientranti nella cifra del limite globale soggettivo, e i saldi di rivalutazione monetaria assoggettabili ad imposta al momento del realizzo diretto o indiretto (che si esprime con l'ammortamento) trovava ostacolo, per quanto riguarda le ipotesi di realizzo diretto del bene, nella richiamata distinzione fra ricavi e plusvalenze e avrebbe richiesto la riaffermazione di essa anche in questa sede per escludere dalla imposizione, nel verificarsi delle condizioni previste dall'articolo 54 sopra citato, i saldi monetari eccedenti il limite ma aventi carattere di plusvalenze. Ne sarebbero risultate ulteriori complicazioni in una materia già piuttosto complessa. Oppure si sarebbe dovuto, agli effetti della specifica disciplina, eliminare la distinzione e considerare ogni realizzo come ricavo: con gli aspetti negativi propri di ogni deroga alla disciplina generale.

D'altra parte, nei confronti delle società di capitali, delle altre società con personalità giuridica e degli enti, sembrava e sembra tuttora opportuno mantenere il limite globale alle rivalutazioni esonerate da imposta — commisurato sul capitale proprio del soggetto e dall'applicazione ad esso del coeffi-

ciente di svalutazione riconosciuto dalla legge — allo scopo di evitare l'esonero da imposta del lucro derivante dall'investimento in beni reali di debiti monetari in lire. Benchè il problema non si presenti nelle realtà aziendali nei termini semplicistici con cui viene configurato in qualche esempio di scuola, esso tuttavia sostanzialmente esiste, tenendo anche conto che nella determinazione del reddito imponibile viene dedotto l'intero ammontare degli interessi passivi dovuti dall'impresa, anche per la parte di indebitamento che è stata investita in beni reali e anche se l'elevatezza degli interessi deriva dall'inflazione e dalla diminuzione del valore reale del credito (e del debito). Si conferma quindi la necessità di un limite. Il quale, per le considerazioni esposte in precedenza, non può essere posto introducendo nuovamente la distinzione che ponevano le leggi del 1949 e del 1952 nel complessivo saldo di rivalutazione. Anzichè consentire le rivalutazioni monetarie oltre il limite soggettivo globale, ponendo poi distinzioni nel trattamento tributario e non tributario, si deve, con soluzione più seria, più concreta e più rigorosa, limitare l'ammontare complessivamente rivalutabile.

La facoltà che, nell'ambito del limite globale, viene attribuita alla società o all'ente di rivalutare i singoli beni rivalutabili fino al loro valore effettivo, senza il limite oggettivo costituito dai coefficienti riferiti al costo, non costituisce nè un privilegio, nè un corrispettivo al rigore del limite globale soggettivo. Essa costituisce invece un elemento assai positivo — che il metodo introdotto rende possibile — nella disciplina delle rivalutazioni monetarie, come era previsto e indicato nella relazione che accompagnava la legge del 1975 e come l'esperienza della sua applicazione ha largamente confermato.

L'esistenza di limiti oggettivamente posti alla rivalutazione dei singoli beni determina nei soggetti una forte spinta a rivalutare tutti i beni fino al limite massimo consentito, anche nei casi in cui può essere dubbio che il valore effettivo sia tale, e inoltre senza poter distinguere fra i beni la cui maggiore utilizzazione industriale consenti-

rebbe e consiglierebbe maggiori rivalutazioni ai fini di eseguire maggiori ammortamenti e quelli in cui ciò non si verifica, e senza poter scegliere fra categorie di beni e fra settori aziendali in relazione ai diversi andamenti economici.

Sarebbe quindi un errore eliminare il metodo « indiretto » e ritornare — come da talune parti è stato indicato — al metodo delle leggi del 1949 e del 1952.

In effetti, la sola ragione che, secondo le menzionate dichiarazioni, dovrebbe portare ad escludere il metodo « indiretto » (limite globale soggettivo, entro il quale la rivalutazione dei beni rivalutabili non troverebbe limiti oggettivi, se non quelli costituiti dai valori attuali dei beni) starebbe nel fatto che esso consentirebbe ai contribuenti di valutare maggiormente i beni dei quali prevede più prossima la vendita. Ma tale rilievo è frutto in parte di ingenuità e in parte di una certa propensione alla dispettosità nei confronti dei contribuenti.

Questo pericolo si verificherebbe soltanto se fosse consentita la rivalutazione monetaria del magazzino. Attraverso la rivalutazione del magazzino si potrebbe determinare uno svuotamento del reddito imponibile nel periodo d'imposta in cui la rivalutazione monetaria viene eseguita ed eventualmente nel periodo d'imposta successivo. Anche per tale ragione la rivalutazione monetaria del magazzino è esclusa, come del resto già era nella disciplina del 1975. All'infuori del magazzino, i casi in cui vi possa essere da parte dei contribuenti un orientamento a rivalutare i beni per i quali viene previsto un immediato realizzo, sono del tutto marginali e tali da non meritare considerazione. Nè ciò determinerebbe alcun aumento del volume complessivo dei saldi di rivalutazione esonerati da imposta, bensì soltanto una assai marginale anticipazione dei benefici.

Per altro verso va ripetuto che il solo metodo concreto, effettivo ed operante per evitare l'esonero da imposta dei lucri derivanti dall'investimento che l'impresa abbia fatto in beni reali di debiti monetari, è proprio quello di porre un limite globale al complesso delle rivalutazioni e non quello di consentire le rivalutazioni monetarie an-

che oltre quel limite per porre poi una distinzione nel trattamento del saldo globale.

La critica alla legge del 1975 si sarebbe dovuta rivolgere non alla introduzione del metodo « indiretto », bensì alla facoltà di scelta attribuita ad alcuni soggetti fra il metodo « indiretto » e il metodo « diretto ». La ragione di questa facoltà di scelta stava nel fatto che il metodo « indiretto » presentava caratteri di novità. Ma, all'infuori di questi motivi di prudenza, non aveva altra ragione. Dopo l'esperienza positiva fatta nell'applicazione della legge del 1975, il mantenimento della scelta accordata al contribuente non avrebbe giustificazione e costituirebbe una incongruenza. Di qui la soluzione proposta, secondo la quale ai soggetti indicati all'articolo 1 viene consentita la rivalutazione soltanto con il metodo « indiretto ».

6. — La legge del 1975 faceva riferimento al capitale proprio della società e dell'ente alla data di chiusura dell'esercizio chiuso nel 1971, o a quello eventualmente inferiore esistente alla data in cui la rivalutazione era eseguita, e consentiva la rivalutazione per un ammontare massimo complessivo del 50 per cento del capitale proprio (art. 22, secondo comma, lettera *b*). Il coefficiente del 50 per cento era stato fissato considerando, con qualche limitazione, la perdita di valore della moneta intervenuta tra la fine del 1971 e la fine del 1975. Così essendo potrebbe essere coerente fare riferimento al capitale proprio esistente alla fine dell'esercizio chiuso nel 1976 e agli indici di perdita di valore della moneta dal 1976 ad oggi.

Si ritiene tuttavia di dover seguire un criterio più restrittivo e di fare riferimento al capitale proprio esistente alla fine dell'esercizio chiuso nel 1977 e agli indici che indicano la media annua della perdita di valore della moneta dopo il 1977. Questo deriva, oltre che da un voluto indirizzo limitativo, dalla considerazione che le rivalutazioni monetarie previste dalla legge del 1975 potevano essere eseguite — salvo le azioni e le quote, per le quali era previsto un termine maggiore — fino all'esercizio chiuso nel 1977.

Questa soluzione è inoltre connessa al fatto che, come si dirà più avanti, nel « capitale proprio » viene compresa anche la riserva di rivalutazione monetaria, creata a seguito della legge del 1975. Se si fosse esclusa la riserva di rivalutazione monetaria, si sarebbe dovuto fare riferimento al 1971 e stabilire coefficienti corrispondenti alla perdita di valore della moneta dal 1971 in poi, come se per questa parte la legge del 1975 non fosse esistita e negando ad essa ogni rilevanza.

Il disegno di legge proposto ritiene inoltre necessario tenere conto degli aumenti del « patrimonio proprio » intervenuti dal 1977 al 1979: sia per dare un riconoscimento a chi nel periodo indicato ha proceduto ad incrementare il « patrimonio proprio » sia perchè, essendo la perdita di valore della moneta avvenuta in modo non uniforme dal 1977 ad oggi, sembra necessario porre coefficienti diversi per i diversi periodi. Altrimenti si dovrebbe assumere come « patrimonio proprio » quello esistente alla fine dell'esercizio chiuso nel 1979 e applicare un coefficiente stabilito con riferimento al coefficiente medio di perdita di valore della moneta dal 1977 (e anzi dal 1976) al 1980.

La soluzione proposta tiene conto, in maniera che ci pare equilibrata anche se restrittiva, dei diversi elementi accennati.

Per quanto riguarda i coefficienti, occorre ricordare che l'indice medio annuo del costo della vita dal 1977 al 1980, fatto 100 il 1977, è di 112,4 per il 1978, di 130,1 per 1979 e di 157,7 per il 1980, salendo ulteriormente nei primi quattro mesi di quest'anno. La media annua dei prezzi all'ingrosso, fatto 100 il 1977, sale a 108,4 per il 1978, a 125,2 per il 1979 e a 150,3 per il 1980.

La considerazione che il presente disegno di legge viene presentato nel maggio 1981, dopo quattro mesi del 1981 che hanno visto l'accentuarsi dell'inflazione, e che esso potrà diventare legge non prima della fine del 1981 o dell'inizio del 1982, conduce a stabilire il limite globale nella misura del 70 per cento del « capitale proprio » alla chiusura dell'esercizio chiuso nel 1977, del 60 per cento dell'eventuale maggior capitale proprio formato nell'esercizio chiuso nel 1978 e del 35 per cento dell'eventuale maggior

capitale proprio formato nel 1979. I coefficienti indicati rispondono a un indirizzo restrittivo, per esigenze fiscali. Essi hanno inoltre aspetti di approssimazione che possono essere criticati. Ma occorre tener conto che per le diverse società o enti le date di chiusura degli esercizi possono essere diverse (da gennaio a dicembre) e che quindi in concreto si determinano in ogni caso inevitabilmente situazioni non del tutto pequisite.

Come si è già accennato, si ritiene che nella determinazione del « capitale proprio » debbano essere comprese le riserve da rivalutazione monetaria create in applicazione della legge del 1975 e, per quanto ancora sussistano, dalle leggi precedenti. Queste riserve corrispondono a valori dei beni che potevano essere inferiori (per il limite globale posto dalla legge del 1975 e per i limiti oggettivi posti dalle leggi precedenti) ai loro valori effettivi, ma che non potevano essere in nessun caso superiori ad essi. Di tali riserve si deve quindi tenere conto nella determinazione del « capitale proprio ». D'altro canto, come si è detto sopra, se non si tenesse conto di esse, si dovrebbe far riferimento al « capitale proprio » di data assai più lontana (1971, al quale si riferiva la legge del 1975), e ai successivi incrementi, e stabilire coefficienti rapportati a quelle date.

Si ritiene invece che debbano essere escluse le riserve formate, ai fini del rinvio della tassazione, a seguito degli « scorpori » previsti dall'articolo 34 della legge 2 dicembre 1975, n. 576, e dall'articolo 10 della legge 16 dicembre 1977, n. 904. L'esclusione (che vale anche se la riserva è stata imputata al capitale, dal quale quindi la relativa cifra dovrà essere dedotta) deriva dalla considerazione che la legge non poneva alcun limite ai valori attribuibili in sede di « scorporo » e alle riserve che in tale modo si potevano formare presso la società conferente. Mentre per le riserve risultanti dalle rivalutazioni monetarie vi erano i limiti legali posti, sia in sede di metodo « diretto » che in sede di metodo « indiretto », dall'articolo 22 della legge 2 dicembre 1975, n. 576, e dalle leggi precedenti.

7. — Secondo l'articolo 3 del disegno di legge le rivalutazioni monetarie potranno essere eseguite nel bilancio relativo all'esercizio in corso all'entrata in vigore della legge o nel bilancio relativo all'esercizio successivo.

Si ritiene opportuno stabilire un termine breve, non essendovi ragioni che giustifichino termini più ampi.

Inoltre, tenendo conto del carattere dell'operazione, sembra opportuno confermare che essa può essere eseguita in una sola volta. A questo riguardo si ritiene di non ripetere la norma — che la legge del 1975 riprendeva a sua volta da disposizioni precedenti — secondo la quale per le azioni non quotate in borsa e per le quote si consentiva che la rivalutazione potesse essere eseguita nell'esercizio successivo a quello in cui la società emittente aveva rivalutato i suoi beni. Infatti in tale modo si poneva una deroga assai ampia e non determinabile preventivamente, perchè la società emittente può a sua volta possedere azioni o quote, e quindi avvalersi del maggior termine, dando così luogo a ulteriori rinvii nella rivalutazione da parte della società socia. Inoltre si ritiene che il principio per cui la rivalutazione può avvenire in una sola volta non consenta deroghe. Esso deriva dalla considerazione che il soggetto deve valutare complessivamente e unitariamente la sua situazione per stabilire, nell'ambito e nel rispetto del limite complessivo, quali beni intende rivalutare e, per ciascuno di essi, in quale misura.

8. — Le diverse leggi che hanno considerato la materia delle rivalutazioni monetarie hanno dato di volta in volta disciplina diversa in merito alla destinazione e alla utilizzazione dei saldi attivi di rivalutazione monetaria.

L'indirizzo al quale si ispirò la legge del 1975 fu il divieto della distribuzione ai soci dei saldi di rivalutazione monetaria e l'accantonamento di essi ad apposita riserva. La riserva formata con i saldi attivi di rivalutazione monetaria fu assoggettata alla medesima disciplina del capitale sociale.

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Come è noto, il codice civile prevede limitazioni nella possibilità di distribuzione di talune quote del patrimonio netto sociale. Questo è per la riserva legale (art. 2428 del codice civile), per la riserva di sovrapprezzi (art. 2430 del codice civile) e per il capitale sociale. Le relative cifre, espresse in valuta legale (lira), costituiscono vincoli di valori, e sono evidenti le conseguenze che derivano dalla perdita di valore della moneta. La disciplina relativa al capitale sociale è la più rigida. Infatti, come è noto, il capitale sociale non può essere rimborsato ai soci se non con modificazione statutaria, e quindi con deliberazione dell'assemblea straordinaria, e semprechè non vi siano opposizioni da parte dei creditori (art. 2445 del codice civile). Inoltre se si sono verificate delle perdite che incidono sul capitale, e questo non viene ridotto, non si può far luogo a distribuzioni di utili fino a quando il patrimonio sociale netto non è ricostituito fino alla cifra del capitale e cioè, come lo stesso codice civile si esprime, fino a quando il capitale non è reintegrato o ridotto della cifra corrispondente alla perdita (art. 2433, terzo comma, del codice civile). Tuttavia, se la perdita è superiore al terzo del capitale, la legge impone la riduzione del capitale ad opera dell'assemblea o ad opera del tribunale (art. 2446 del codice civile).

Rientrava in questo indirizzo la facoltà concessa dalla legge di imputare al capitale la riserva di rivalutazione monetaria: appunto perchè il capitale costituisce nella disciplina giuridica delle società il vincolo più intenso di indisponibilità a favore dei soci.

Per impedire, o quanto meno per ostacolare gravemente, la distribuzione ai soci dei saldi di rivalutazione monetaria, il terzo comma dell'articolo 24 della legge del 1975 disponeva che la distribuzione determinava l'assoggettamento delle relative somme alla imposizione sul reddito sia a carico della società che a carico dei soci, considerando, ove fosse avvenuta l'imputazione al capitale, che l'eventuale successiva riduzione di esso avesse per oggetto anzitutto la parte formata con l'imputazione dei saldi.

Si ritiene che questi indirizzi debbano essere confermati nella nuova legislazione e in questo senso sono le disposizioni dell'articolo 4. Non ritengo infatti opportuno, nè possibile, andare oltre la disciplina del capitale sociale nei vincoli posti alla riserva di rivalutazione monetaria. Tuttavia, per eliminare ogni dubbio, la nuova norma proposta rende più esplicito che i saldi di rivalutazione monetaria non possono essere portati a copertura di perdite mediante diretta imputazione fra le poste attive del conto economico e devono invece essere anzitutto imputati alla speciale riserva, salva la successiva utilizzazione di essa a copertura delle perdite. Questo del resto, già nell'applicazione della legge del 1975, doveva derivare, oltre che dal testo dell'articolo 23, anche dalla corretta interpretazione dell'articolo 2425-*bis* del codice civile. Inoltre, all'articolo 4 del disegno di legge viene precisato che l'utilizzazione della riserva di rivalutazione monetaria a copertura di perdite deve essere disposta dall'assemblea straordinaria. Va ricordato che il vincolo nei confronti della riserva di rivalutazione monetaria è il medesimo, sia che le plusvalenze monetarie siano soltanto iscritte in bilancio, sia che esse siano state realizzate. Non si tratta, infatti, di una valutazione di certezza delle plusvalenze, come è in altre norme — e, a mio avviso, se correttamente e letteralmente interpretato, anche nell'articolo 2425-*bis* del codice civile, che al riguardo viene invece largamente disatteso — bensì di un vincolo nei confronti di entità patrimoniali che hanno origine dalla svalutazione monetaria.

Si ripete inoltre (art. 5, secondo comma) anche la disposizione che assoggetta a imposizione, come reddito a carico della società e a carico dei soci, i saldi monetari che vengano distribuiti. In effetti questa norma può apparire incongruente, in quanto potrebbe essere osservato che, se si tratta di elementi che, derivando da mera diversità di espressione monetaria, la legge vuole escludere dalla nozione del reddito, risulta difficile comprendere perchè possano essere assoggettati a tributo se vengono distribuiti. In senso opposto va però rilevato che la

legge accorda l'esonero da imposta per assicurare la consistenza dei patrimoni aziendali, evitando il prelievo fiscale su utili o plusvalenze puramente nominali, ma che nel momento in cui avvenga la distribuzione ai soci viene meno la giustificazione dell'esonero.

L'articolo 4 si applica, anche per la parte innovativa — e cioè che la riduzione della speciale riserva a seguito di perdite può avvenire soltanto con deliberazione dell'assemblea straordinaria — anche alla riserva di rivalutazione monetaria costituita ai sensi della legge 2 dicembre 1975, n. 576.

Non ritengo che altre proposte da taluno avanzate o semplicemente ventilate possano essere accolte.

Non mi pare infatti conveniente imporre che i saldi attivi di rivalutazione monetaria debbano essere imputati in ogni caso al capitale. La determinazione del capitale sociale è valutazione che spetta ai competenti organi societari, anche in relazione alle possibilità di remunerazione e alla eventuale opportunità di altre operazioni di emissioni azionarie ed obbligazionarie. D'altra parte la disciplina che viene prevista per la speciale riserva è pari, nei suoi vincoli, a quella che la legge dispone per il capitale.

Del tutto inconsistente è inoltre la proposta, di cui talvolta si è sentito, secondo la quale la riserva di rivalutazione monetaria non dovrebbe mai essere utilizzata a copertura di perdite e dovrebbe essere ricostituita con utili o con apporti dei soci prima che la società possa far luogo a distribuzione di utili.

Se il patrimonio netto sociale è perduto, e la riserva non corrisponde più ad alcuna realtà patrimoniale, sarebbe privo di senso e privo di ogni rispondenza alla realtà mantenere nel bilancio una voce di riserva. A ragione la legge impone la riduzione del capitale sociale quando il netto patrimoniale è sceso di una certa percentuale al di sotto della cifra del capitale. Inoltre, l'opportunità di coprire le perdite con la speciale riserva e di riprendere la distribuzione degli utili può essere determinata proprio dalla previsione di future operazioni di nuove emissioni di azioni a pagamento, che restereb-

bero altrimenti impedito. Né il flusso di utili o i nuovi apporti dei soci possono essere imposti dalla legge. A ragione quindi il codice civile, in caso di perdite, vieta la distribuzione degli utili fino a quando il capitale perduto non è ricostituito o ridotto — e la disposizione viene ripetuta, come era già nella legge del 1975, anche per la speciale riserva —, ma ne consente appunto la riduzione, con conseguente possibilità di riprendere la distribuzione degli utili, e anzi, come si è ricordato sopra, la impone quando la perdita supera il terzo. Sarebbe inopportuno e negativo allontanarsi da questi principi per quanto riguarda la speciale riserva di rivalutazione.

9. — L'articolo 5 riguarda gli aspetti tributari, con la norma (comma primo) — che costituisce elemento centrale della disciplina della materia — secondo la quale i saldi attivi derivanti dalle rivalutazioni monetarie non concorrono a formare il reddito imponibile della società o dell'ente.

Le disposizioni dell'articolo 5 ripetono la disciplina della legge del 1975 e in particolare si conferma la tassabilità, come reddito a carico della società e a carico dei soci, dei saldi monetari distribuiti. Sulle ragioni di questa norma ci siamo soffermati alla fine del paragrafo precedente. La disposizione riguarda anche i saldi monetari che, imputati al capitale, vengano distribuiti mediante successive riduzioni. Nel confermare la presunzione assoluta per cui le riduzioni del capitale successive all'imputazione dei saldi hanno per oggetto la parte del capitale formato con tale imputazione, si ritiene necessario richiamare esplicitamente anche i saldi formati con la legge del 1975, per eliminare un dubbio derivante dalla successiva disposizione dell'articolo 4 della legge 16 dicembre 1977, n. 904, non coordinata con le disposizioni della legge del 1975: dubbio che si sarebbe ora potuto aggravare.

Il citato articolo 4 della legge del 1977 dispone che, nel caso di aumento del capitale mediante imputazione di riserve (articolo 2442 del codice civile), le azioni gratuite attribuite ai soci o l'aumento gratuito del valore nominale delle azioni o delle

quote non costituiscono per i soci reddito imponibile. Tuttavia, ad evitare facili espedienti, esso dispone che la riduzione del capitale mediante rimborsi ai soci effettuata nei cinque anni successivi è considerata, fino a concorrenza delle riserve imputate al capitale, come distribuzione di utili ai soci.

La norma ora richiamata non è stata coordinata con quella della legge del 1975 relativa alla riduzione del capitale sociale successiva all'imputazione dei saldi di rivalutazione monetaria. Il coordinamento invece si impone, sia per la diversa previsione temporale, sia per i diversi effetti che si verificano. La norma del 1977 riguarda le riduzioni del capitale effettuate nei cinque anni successivi, mentre la norma del presente disegno di legge, come quella del 1975, non ha limiti di tempo. Inoltre la riduzione del capitale che determina distribuzione ai soci di saldi attivi di rivalutazione monetaria imputati al capitale comporta l'imposizione sia a carico della società o dell'ente che a carico dei soci, mentre la riduzione del capitale che determina la distribuzione ai soci di altre riserve disponibili imputate al capitale comporta soltanto la tassazione a carico dei soci, trattandosi di riserve che già hanno avuto presso la società o l'ente il trattamento tributario proprio di esse.

Il coordinamento va quindi disposto in questa sede, stabilendo — come risulta dall'ultima parte del secondo comma dell'articolo 5 del presente disegno di legge — che, se vi sono state imputazioni a capitale di saldi monetari e di altre riserve, la riduzione del capitale si considera avere anzitutto per oggetto, fino alla cifra corrispondente, il capitale formato con l'imputazione dei saldi monetari e soltanto successivamente il capitale formato con imputazione di altre riserve.

10. — Per quanto riguarda gli imprenditori individuali e le società di persone, il solo metodo applicabile è quello « diretto » (rivalutazioni dei beni fino al limite massimo, se il valore effettivo lo consente, della cifra derivante dall'applicazione al costo dei coefficienti indicati dalla legge).

Per questi soggetti già le leggi del 1949 e del 1952, e le relative istruzioni ministeriali, avevano escluso il limite soggettivo globale e la conseguente distinzione fra i saldi monetari esenti da imposta e saldi soggetti a imposizione. Tanto più questo indirizzo doveva essere confermato nel 1975 e deve ora essere nuovamente confermato (articolo 6).

Non potendo porsi dei limiti globali — e dovendo quindi rinunciare alla tassazione degli eventuali lucri derivanti dall'investimento in beni reali di debiti monetari — si ritenne nel 1975 di porre, per il metodo « diretto » (limite legale oggettivo di rivalutazione monetaria dei singoli beni), dei coefficienti leggermente inferiori a quelli posti per stabilire il limite soggettivo nel metodo « indiretto ». Si tratta di una soluzione estremamente empirica, come molte altre che devono essere adottate in questa materia. Ma essa appare sostanzialmente fondata e si ritiene debba trovare conferma nel nuovo provvedimento (art. 6, primo comma).

Si ripete inoltre la disposizione per cui i saldi attivi di rivalutazione monetaria non concorrono a formare il reddito imponibile (art. 6, ultimo comma), benchè nei confronti dei soggetti in esame essa presenti un rilievo pratico diverso da quello che ha per i soggetti indicati dall'articolo 1. Infatti, poichè nei confronti di questi soggetti la sola iscrizione contabile dei maggiori valori non è di per sè presupposto dell'imposta (a differenza dei soggetti di cui all'articolo 1), la portata della norma è di consentire maggiori costi fiscalmente riconosciuti in relazione ai realizzi e agli ammortamenti.

11. — In occasione della nuova disciplina proposta in materia di rivalutazione monetaria dei beni delle imprese, sembra utile considerare altri due problemi, che non sono direttamente attinenti alla materia, ma che tuttavia derivano anch'essi, almeno in parte, dalla perdita di valore della moneta.

Si tratta anzitutto (art. 8) del limite del capitale oltre il quale, in sede di costituzione o di aumento, è necessaria l'autorizzazione prevista dalla legge 3 maggio 1955, n. 428.

Come è noto, il limite originario di lire 500 milioni venne elevato a lire 2 miliardi dal settimo comma dell'articolo 11 della legge 16 dicembre 1977, n. 904.

Al riguardo sembra opportuno non limitarsi al solo adeguamento monetario, ma andare di qualche cosa oltre, per evitare che imprese medie debbano sottostare a lunghe e pesanti pratiche per provvedimenti intesi a rafforzare la loro consistenza patrimoniale. Si propone quindi che l'autorizzazione sia richiesta soltanto se la cifra supera i 5 miliardi di lire. Il nuovo limite viene inoltre esteso anche alle emissioni obbligazionarie, che per evidente dimenticanza non erano state comprese nella disposizione del 1977. Ogni altro punto della disciplina vigente rimane immutato, anche se alcuni aspetti importanti richiederebbero riesame e chiarimenti. Ma non è questa la sede. Si ricorda inoltre che, se l'emissione ha per oggetto titoli quotati o avviene attraverso sportelli bancari, è richiesta in ogni caso l'autorizzazione della Banca d'Italia, indipendentemente dall'ammontare dell'emissione (articoli 2 e 45 della legge bancaria).

Altro punto che, anche se non direttamente connesso con la materia in esame,

sembra opportuno considerare è il limite dei possessi di azioni delle banche popolari.

Come è noto, attualmente — ai sensi dell'articolo 2 della legge 29 novembre 1973, n. 812, che ha modificato l'articolo 2 della legge 11 dicembre 1952, n. 3093 — i soci delle banche popolari non possono possedere azioni per un ammontare nominale superiore a lire 3 milioni, se il capitale della banca è di lire 100 milioni o più, e a lire 1,5 milioni, se il capitale della banca è inferiore a 100 milioni di lire.

Si propone (art. 9) di portare i due limiti rispettivamente a lire 15 milioni, se il capitale della banca è non inferiore a 500 milioni di lire, e a lire 7,5 milioni, se il capitale della banca è inferiore a 500 milioni di lire. Si tratta di aumenti che vanno alquanto oltre il semplice adeguamento monetario, per la considerazione che sembra utile consentire un rafforzamento dei fondi propri delle banche popolari mediante emissione di nuove azioni, anche per allargare il mercato — oggi troppo ristretto e limitato e sotto molti profili anomalo — delle azioni di alcune banche popolari.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

Le società per azioni e in accomandita per azioni, le società a responsabilità limitata, le società cooperative, le società di mutua assicurazione, che hanno nel territorio dello Stato la sede legale o amministrativa o l'oggetto principale dell'attività, e gli altri enti pubblici o privati, che hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali e che hanno nel territorio dello Stato la sede principale o amministrativa o l'oggetto principale dell'attività, possono, anche in deroga all'articolo 2425 del codice civile e ad eventuali altre norme di legge o di statuto, rivalutare i beni indicati ai numeri 1) e 3) del medesimo articolo 2425 nonchè le azioni e le quote di società controllate ai sensi del numero 1) dell'articolo 2359 del codice civile e di società collegate, acquistati entro il 31 dicembre 1979.

La rivalutazione può essere eseguita per un ammontare massimo, per il complesso dei beni che vengono rivalutati, pari al 70 per cento del capitale proprio della società o dell'ente alla data di chiusura dell'esercizio chiuso nel 1977, aumentato del 60 per cento dell'eventuale maggiore capitale proprio alla data di chiusura dell'esercizio chiuso nel 1978 e del 35 per cento dell'eventuale ulteriore maggiore capitale proprio alla data di chiusura dell'esercizio chiuso nel 1979. Se il primo esercizio della società o dell'ente è stato chiuso nel corso del 1978 o nel corso del 1979, l'ammontare massimo è costituito rispettivamente dal 60 per cento del capitale proprio esistente alla data di chiusura dell'esercizio chiuso nel 1978, con gli aumenti relativi agli incrementi avvenuti nel 1979, o dal 35 per cento del capitale proprio alla data di chiusura dell'esercizio chiuso nel 1979. Se alla data di chiusura dell'esercizio in cui viene eseguita la rivalutazione il capitale proprio è inferiore a quello esistente alla data di chiusura dell'esercizio chiuso nel 1977 e agli eventuali successivi incrementi, o, nelle altre ipotesi prece-

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

dentemente indicate, è inferiore a quello esistente alla data di chiusura dell'esercizio chiuso nel 1978 e agli eventuali successivi incrementi, o a quello esistente alla data di chiusura dell'esercizio chiuso nel 1979, le percentuali indicate si applicano sul capitale proprio esistente alla data di chiusura dell'esercizio in cui viene eseguita la rivalutazione, considerando che le diminuzioni abbiano avuto per oggetto il capitale proprio di data più recente. Per capitale proprio si intende l'ammontare complessivo, risultante dal bilancio o rendiconto, del capitale versato, o fondo di dotazione o fondo patrimoniale, e delle riserve, escluse quelle costituite ai sensi dell'articolo 34 della legge 2 dicembre 1975, n. 576, prorogato dall'articolo 10 della legge 16 dicembre 1977, n. 904, anche se imputate al capitale, ed escluse quelle costituite per la copertura di specifici oneri o passività, diminuito delle perdite di esercizi anteriori riportate a nuovo.

Art. 2.

La rivalutazione non può in nessun caso superare i valori effettivamente attribuibili ai beni con riguardo alla loro consistenza, alla loro capacità produttiva, alla effettiva possibilità di economica utilizzazione nell'impresa, nonchè ai valori correnti e alle quotazioni di borsa. Gli amministratori e il collegio sindacale devono indicare e motivare nelle loro relazioni i criteri seguiti nelle rivalutazioni dei beni e attestare che la rivalutazione corrisponde ai valori effettivamente attribuibili ai beni medesimi.

Art. 3.

La rivalutazione può essere eseguita nei bilanci e negli inventari relativi all'esercizio in corso all'entrata in vigore della presente legge o all'esercizio successivo. La rivalutazione deve essere eseguita in una sola volta.

Art. 4.

I saldi attivi risultanti dalle rivalutazioni eseguite ai sensi degli articoli precedenti, ove non vengano imputati al capitale, de-

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

sono essere accantonati in una speciale riserva, designata con riferimento alla presente legge, con esclusione di ogni diversa utilizzazione. La riserva, ove non venga imputata al capitale, può essere ridotta soltanto con l'osservanza delle disposizioni dei commi secondo e terzo dell'articolo 2445 del codice civile.

In caso di perdite non si può fare luogo a distribuzione di utili fino a quando la riserva non è reintegrata, o ridotta in misura corrispondente con deliberazione dell'assemblea straordinaria. La disposizione si applica anche alle riserve di rivalutazione monetaria di cui all'articolo 23 della legge 2 dicembre 1975, n. 576.

Art. 5.

I saldi attivi derivanti dalle rivalutazioni eseguite ai sensi degli articoli precedenti non concorrono a formare il reddito imponibile della società o dell'ente.

Se i saldi attivi vengono attribuiti ai soci o ai partecipanti mediante riduzione della riserva prevista dal primo comma del precedente articolo 4 o, qualora siano stati imputati al capitale, mediante la riduzione del capitale sociale o del fondo di dotazione o patrimoniale, le somme attribuite ai soci o partecipanti entrano a comporre il reddito imponibile della società o dell'ente e il reddito imponibile dei soci o partecipanti nel periodo d'imposta in cui l'attribuzione è deliberata. Si considera che le riduzioni del capitale deliberate dopo l'imputazione al capitale dei saldi attivi previsti dalla presente legge e dalla legge 2 dicembre 1975, n. 576, abbiano per oggetto anzitutto, fino al corrispondente ammontare, la parte del capitale formata con l'imputazione dei saldi.

Art. 6.

Gli imprenditori commerciali, le società in nome collettivo e in accomandita semplice e quelle ad esse equiparate e gli enti pubblici e privati, diversi dalle società, che non hanno per oggetto esclusivo o princi-

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

pale l'esercizio di attività commerciali, possono rivalutare i beni indicati dal primo comma dell'articolo 1 della presente legge, relativi all'attività commerciale esercitata, che risultino acquistati entro il 31 dicembre 1977.

La rivalutazione può essere eseguita per un ammontare massimo, per ciascun bene, pari alla differenza fra il prezzo di costo o di acquisto, eventualmente rivalutato ai sensi dell'articolo 24 della legge 2 dicembre 1975, n. 576, e il prezzo medesimo moltiplicato per il coefficiente 1,6 per i beni acquistati prima del 31 dicembre 1977, per il coefficiente 1,5 per i beni acquistati nell'esercizio chiuso nel 1978 e per il coefficiente 1,35 per i beni acquistati nell'esercizio chiuso nel 1979. In caso di rivalutazione dei beni soggetti ad ammortamento, devono essere contemporaneamente rivalutati con i coefficienti indicati, relativi a ciascun anno, gli ammortamenti risultanti dal bilancio.

Si applicano le disposizioni degli articoli 2 e 3 della presente legge.

I soggetti che eseguono la rivalutazione ai sensi del precedente comma, ancorché fruitori del regime di contabilità semplificata di cui all'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sono obbligati alla redazione dell'inventario e alla compilazione del registro dei beni ammortizzabili a partire dall'esercizio cui si riferisce la rivalutazione. Nell'inventario relativo al predetto esercizio devono essere indicati, per ciascun cespite, l'anno di acquisizione e il prezzo di costo o di acquisto dei beni rivalutati.

Per i beni acquistati anteriormente al 1° gennaio 1974, la rivalutazione non può essere eseguita dai soggetti che non abbiano provveduto alla redazione del prospetto e alla presentazione della situazione patrimoniale previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1974, n. 689, ovvero, se già tassabili in base al bilancio ai sensi dell'articolo 104 dell'abrogato testo unico delle leggi sulle imposte dirette, alla redazione dell'inventario al 31 dicembre 1973.

I saldi attivi risultanti dalla rivalutazione eseguita ai sensi dei commi precedenti non concorrono a formare il reddito imponibile.

Art. 7.

In caso di violazione delle disposizioni dell'articolo 2 o dell'articolo 4, gli amministratori e i sindaci e i revisori sono puniti con l'ammenda da lire un milione a lire 10 milioni, salvo che il fatto non costituisca più grave reato. In caso di condanna il giudice può applicare la pena accessoria di cui all'articolo 2641 del codice civile, per la durata non inferiore a un anno e non superiore a tre anni.

Art. 8.

Nel primo e nel secondo comma dell'articolo unico della legge 3 maggio 1955, n. 428, modificato dal settimo comma dell'articolo 11 della legge 16 dicembre 1977, n. 904, il limite per la costituzione e gli aumenti del capitale sociale e per l'emissione di obbligazioni è elevato a lire 5 miliardi.

Art. 9.

L'articolo 2 della legge 11 dicembre 1952, n. 3093, modificato dalla legge 29 novembre 1973, n. 812, è sostituito dal seguente:

« Il valore nominale delle azioni di una banca popolare possedute da ciascun socio non può superare i 15 milioni di lire, se la banca ha un capitale non inferiore a 500 milioni di lire, e i 7,5 milioni di lire, se la banca ha un capitale inferiore a 500 milioni di lire ».